

**CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 47, PARAGRAFO 1 SUL RITORNO DEL MINORE (<sup>1</sup>)**

1. Stato membro di origine

**2. Giudice o autorità che rilascia il certificato**

2.1. Denominazione

2.2. Recapito

2.3. Telefono/Fax/Posta elettronica

**3. Persona presso il quale il minore deve fare ritorno (se tale precisazione figura nella decisione)**

3.1. Cognome, nome

3.2. Recapito

3.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

**4. Titolari della responsabilità genitoriale (<sup>2</sup>)**

**4.1. Madre**

4.1.1. Nome e cognome

4.1.2. Recapito (se i dati sono disponibili)

4.1.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

**4.2. Padre**

4.2.1. Nome e cognome

4.2.2. Recapito (se i dati sono disponibili)

4.2.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

**4.3. Altri**

4.3.1. Nome e cognome

4.3.2. Recapito (se i dati sono disponibili)

4.3.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

**5. Convenuto (se i dati sono disponibili)**

5.1. Cognome, nome

5.2. Recapito (se i dati sono disponibili)

**6. Autorità giurisdizionale che ha pronunciato la decisione**

6.1. Denominazione

6.2. Luogo

**7. Decisione**

7.1. Data

7.2. Numero di riferimento

**8. Minori oggetto della decisione (<sup>3</sup>)**

8.1. Nome, cognome e data di nascita

8.2. Nome, cognome e data di nascita

8.3. Nome, cognome e data di nascita

8.4. Nome, cognome e data di nascita

9. La decisione dispone il ritorno del minore

**10. La decisione è esecutiva nello Stato membro di origine?**

10.1. Sì

10.2. No

11. I figli sono stati ascoltati, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in considerazione della loro età e del loro grado di maturità

12. Le parti hanno avuto la possibilità di essere ascoltate

13. La decisione stabilisce il ritorno del minore e il giudice nella sua sentenza ha tenuto conto dei motivi e degli elementi di prova sui quali si basa la decisione adottata conformemente all'articolo 13, lettera b), della convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori

14. Se del caso, le modalità delle misure adottate dal giudice o dalle autorità al fine di assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno nello Stato membro in cui risiede abitualmente

15. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato

Fatto a

Data:

---

Firma e/o timbro

---

<sup>(1)</sup>Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.

<sup>(2)</sup> Tale punto è facoltativo.

<sup>(3)</sup> Se i minori sono più di quattro, utilizzare un secondo modulo.